

ID: 1059518

ORDINANZA N. 56 del 10/02/2022

OGGETTO: COMUNE DI BAGNACAVALLO - ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI IN VIA PARADOSSO.

LA DIRIGENTE

- Ritenuto necessario adottare provvedimenti in materia di viabilità in Via Paradosso a Bagnacavallo (RA), finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale;
- Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in esame e del traffico che vi si svolge;
- Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 recante il “Nuovo Codice della Strada” e visto il relativo regolamento di esecuzione;
- Considerato che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio n. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- Visto l’art. 15 del Regolamento di Organizzazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 21/04/2011 e ss.mm.ii.;
- Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 28 del 18/11/2019, con il quale alla Dott.ssa Paola Neri è stato conferito l’incarico a tempo indeterminato di Dirigente Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna presso l’Area Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 27/11/2019;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

la revoca di ogni altro provvedimento in contrasto con la presente e l’istituzione in Via Paradosso (strada a doppio senso di circolazione da Via Chiusa-SP 253 a Via Nalde) dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

- limite massimo di velocità 50 km/h;
- obbligo ai conducenti dei veicoli circolanti su Via Paradosso di fermarsi e dare la precedenza giunti all’intersezione con Via Chiusa (SP 253).

La relativa segnaletica dovrà essere collocata in modo fisso, in modo da non consentire a soggetti terzi estranei un’eventuale modifica dell’impianto segnaletico nel suo complesso.

La collocazione della prescritta segnaletica stradale, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, renderà pubblica ed efficace la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero di piena conoscenza della presente ordinanza ovvero in via straordinaria al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

La Dirigente
Comandante di P.L.
Dott.ssa Paola Neri

PN/pc/mg